

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 16/03/2021

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento stipulato in data 09.07.2015 ed estinto anticipatamente nel novembre 2019 in occasione della 52^{ma} rata, il ricorrente, insoddisfatto a dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF cui chiede, previo richiamo alla sentenza Lexitor, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 788,80 a titolo di oneri non maturati in applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis oltre al rimborso delle spese legali.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese di parte ricorrente affermando di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento della Banca d'Italia, dell'ABF e dal Giudice ordinario.

Parte resistente sostiene la non applicabilità della sentenza Lexitor per una pluralità di ragioni:

- le direttive europee non hanno efficacia fra privati;
- la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati anche se il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE;
- il nostro diritto nazionale (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al "significato proprio delle parole secondo la

connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza Lexitor è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB;

- l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza, tra l’altro determinando distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);

- la sentenza Lexitor è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore;

- l’applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni contra legem e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

L’intermediario convenuto, nel merito, evidenzia che:

- il ricorrente ha ottenuto il ristoro della quota non maturata della “Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento” avente natura recurring;

- nulla invece è dovuto in relazione alle spese per le comunicazioni periodiche in quanto gratuite e per le spese di incasso quote non addebitate;

- le “Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria” e le “Provvigioni all’intermediario del credito” hanno natura up front essendo riferite all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturate all’atto dell’estinzione;

- per la “provvigione dell’intermediario del credito” l’allegato al modulo SECCI fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB, in ossequio all’art. 121, comma 1, lett. h del TUB e alle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2);

- l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente la sua attività alla mera promozione e collocamento del finanziamento, che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva;

- le provvigioni all’intermediario del credito sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso e pertanto rappresentano costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi.

- la voce di costo in esame è stata ampiamente e diffusamente valutata dai Collegi territoriali ritenendo la stessa di natura up-front anche in caso d’intervento di un intermediario ex. 106 T.U.B.

- non dovute sono le spese di assistenza difensiva ai sensi del consolidato orientamento dell’ABF.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese istruttorie sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza Lexitor, applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Per le ragioni sopra addotte, il Collegio ritiene la sentenza Lexitor pienamente applicabile al caso in oggetto e quindi non accoglie l'eccezione sollevata dal convenuto.

Al ricorrente va riconosciuta la restituzione delle seguenti somme:

- Commissione per il perfezionamento del contratto di natura up front da rimborsare per €175,63 secondo il criterio della curva degli interessi
- Commissione di gestione di natura recurring già rimborsata in sede di conteggio estintivo.
- Commissione d'intermediazione qualificabile di natura up front da rimborsare per €307,36 secondo il criterio della curva degli interessi.
per un totale di €482,99

La richiesta di rimborso delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di €483,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 483,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO